Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE V

Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione

F.A.Q. del 27 giugno 2025

INDICAZIONE D'ORIGINE NEI PRODOTTI DI IVª GAMMA

Quesito 1

È possibile commercializzare un prodotto di IVª gamma composto da un solo ingrediente ma con origini diverse? Ad esempio, una confezione di lattuga fresca tagliata, lavata e pronta per il consumo, composta da lattuga proveniente da Francia, Spagna e Italia in misura diversa?

R: No, non è consentita la mescolanza di origini diverse per uno stesso prodotto. Un miscuglio composto da un solo prodotto con provenienze diverse non è classificabile come miscuglio (articolo 8 regolamento delegato (UE) 2023/2429) e non è commercializzabile. *Ares(2024)5181311; Ares(2024)6240541; Ares(2025)1103850; Ares(2025)3598709; Ares(2025)1103850*

Quesito 2

Un prodotto di IVª gamma composto da un solo ingrediente deve riportare sulla confezione solo l'indicazione d'origine?

R: Sì, i prodotti classificati come ortofrutticoli che sono stati sottoposti a operazioni che vanno oltre il grado di mondatura o che non sono intatti devono recare obbligatoriamente l'indicazione del Paese d'origine da cui provengono.
Ares(2024)8786986

INDICAZIONE D'ORIGINE SEMPLIFICATA PER I MISCUGLI

Quesito 3

È possibile utilizzare l'indicazione di origine semplificata ("UE", "Non UE" e "UE e non UE") per un miscuglio che, nel corso dell'anno, contiene prodotti ortofrutticoli il cui approvvigionamento avviene da diversi Paesi sia UE che non UE ?

R: Sì, in un miscuglio di prodotti (o specie di prodotti) diversi, l'origine dei prodotti ortofrutticoli va sempre indicata (in maniera completa o semplificata) e deve corrispondere a quella dei prodotti contenuti nella singola confezione.
Se la provenienza dei prodotti utilizzati cambia nel corso dell'anno, l'origine indicata in etichetta deve cambiare di conseguenza.
Ares(2024)6240541

Quesito 4

È possibile utilizzare l'indicazione di origine semplificata per i miscugli (art. 8, par. 3: "UE", "Non UE" e "UE e non UE") anche sulle fatture di vendita e sui documenti di accompagnamento della merce?

R: No, l'indicazione semplificata dell'origine prevista per i miscugli (art. 8, par. 3 del reg. UE 2023/2429) è ammessa solo per agevolare l'informazione al consumatore finale. Questa semplificazione non può applicarsi alle fatture e ai documenti di accompagnamento, che devono rispettare le prescrizioni dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 e gli obblighi di tracciabilità, fissati dall'art. 18 del regolamento (CE) 178/2002.
Ares(2024)5181311

Quesito 5

In un miscuglio è possibile indicare l'origine semplificata in maniera parziale (ad esempio: in un miscuglio di mele, pere ed arance indicare: "mele, pere: origine UE; arance: origine Marocco")?

R: No, l'indicazione semplificata dell'origine ("UE", "Non UE" e "UE e non UE") prevista per i miscugli sostituisce l'indicazione del Paese di origine di ogni prodotto presente nel miscuglio. Pertanto, la possibilità di utilizzarla solo per alcuni dei prodotti del miscuglio non è ammessa.
Ares(2025)381059

Quesito 6

L'obbligo di indicazione del Paese d'origine per i prodotti elencati all'art. 5, par. 1, lett. b) del reg. UE 2023/2429 si applica anche se tali prodotti sono venduti sfusi al consumatore?

R: Sì, l'obbligo di fornire l'indicazione del Paese di origine anche per i prodotti non soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione, copre tutte le tipologie di vendita al minuto e, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, vanno presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti elencati all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 posti in vendita sfusi devono presentare le informazioni relative al Paese di origine in caratteri chiari e leggibili.
Ares(2025)381059

Quesito 7

È possibile riportare solo l'indicazione d'origine per un miscuglio di prodotti ortofrutticoli interi (ad esempio: in una confezione di mele "Gala" dall'Italia e pere "Doyenné du Comice" dalla Francia, si può indicare solo la dicitura "Paese di origine: UE")?

R: No, per i miscugli di prodotti interi, regolati dall'art. 8 del reg. UE 2023/2429, non è possibile derogare agli obblighi previsti dalle "Disposizioni relative alle indicazioni esterne" se i prodotti del

miscuglio sono coperti da norma specifica. Pertanto, oltre al nome del prodotto (o della varietà) e del Paese di origine (indicato in maniera semplificata oppure completa, accanto al nome della varietà, tipo commerciale e/o colore corrispondente), andranno riportate anche le "Caratteristiche commerciali" di ogni prodotto presente nel miscuglio, come indicate nella norma specifica.
Ares(2025)3598709

Quesito 8

È possibile utilizzare l'indicazione di origine semplificata ("UE", "Non UE" e "UE e non UE") per un miscuglio di pomodori di colori, varietà e/o tipi commerciali nettamente diversi e di origini diverse?

R: No, in un miscuglio di prodotti coperti da norma specifica, come i pomodori, l'indicazione dei diversi Paesi di origine deve figurare, in maniera completa, accanto al nome del colore, della varietà e/o del tipo commerciale presente nel miscuglio.
Ares(2024)8786986; Ares(2025)3598709

INDICAZIONE D'ORIGINE SEMPLIFICATA UNICA PER MISCUGLI MISTI

Quesito 9

Nel caso di un prodotto composto da ortofrutticoli elencati nel regolamento delegato (UE) 2023/2429 e prodotti diversi, l'obbligo di indicazione dell'origine si applica solo per i prodotti ortofrutticoli presenti?

R: Sì, va indicata l'origine (in maniera completa o semplificata) solo per i prodotti contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/2429. I requisiti di cui all'articolo 8, par. 1, lett. a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio che sono diversi, come espressamente indicato all'articolo 8, par. 2. Ad esempio, per un insalata di lattughe e scarole con una salsa in bustina o dei crostini all'interno, l'obbligo di indicare l'origine si applica solo ai prodotti indicati nel regolamento delegato (UE) 2023/2429.
Si ricorda che i miscugli contenenti prodotti del settore ortofrutticolo e anche prodotti diversi devono rispettare gli obblighi stabiliti all'articolo 8, par. 1, lett. b), ovvero che "l'imballaggio sia etichettato conformemente al presente regolamento e alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1169/2011", e lett. c) "il miscuglio di prodotti diversi non sia tale da indurre in errore il consumatore".
Ares(2024)6240541

Quesito 10

Nel caso di commercializzazione di un muesli (miscela di cereali, semi e altra frutta secca e/o essiccata) l'indicazione del Paese di origine è obbligatoria anche se il prodotto ha il codice NC 190420, non presente nel regolamento delegato (UE) 2023/2429?

R: No, il prodotto indicato è un miscuglio che può contenere anche i prodotti del regolamento (UE) 2023/2429 ma che è classificato con un codice di nomenclatura combinata NC che non è compreso nell'allegato I, parte IX, X e XI del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per quanto riguarda l'indicazione dell'origine si applicano, in questo caso, le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Ares(2025)381059

INDICAZIONE D'ORIGINE ABBREVIATA NON AMMESSA

Quesito 11

È possibile indicare il Paese d'origine dei prodotti mediante indicazioni abbreviate ("FRA" o "FR" per Francia, "DE" o "GER" per Germania, etc.)?

R: No, non sono consentite le indicazioni abbreviate. Nel caso di imballaggi multilingue, si seguono le indicazioni dell'art. 15 del regolamento UE 1169/2011. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1.3 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, il Paese di origine di un prodotto è determinato conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, per cui le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio (non sono consentite indicazioni diverse come "Sicilia", "America Latina" o "Persia").
Ares(2024)6240541

INDICAZIONE D'ORIGINE PER PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI BIOLOGICI

Quesito 12

Nel caso di miscugli composti esclusivamente da prodotti ortofrutticoli di agricoltura biologica, si applicano le norme per l'indicazione d'origine previste dal regolamento delegato (UE) 2023/2429?

R: No, un miscuglio di prodotti biologici, confezionati ed etichettati con il logo di produzione biologica dell'Unione Europea, deve indicare - nello stesso campo visivo del logo - il luogo in cui le materie prime agricole che compongono il prodotto sono state prodotte, ovvero: "Agricoltura UE" o "Agricoltura Non UE" o Agricoltura UE e non UE" (secondo le condizioni previste dall'art.32, comma 2, del Regolamento (UE) 2018/848).
Ares(2024)5181311

INDICAZIONE D'ORIGINE PER FRUTTA SECCA NON RICOMPRESA NEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2429

Quesito 13

È obbligatorio indicare il Paese di origine in un miscuglio di frutta secca composto da noci del Brasile e/o anacardi (noci di acagiù), che non sono ricompresi nell'elenco di prodotti soggetti al solo obbligo di indicazione del Paese d'origine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 lettera b) del regolamento delegato (UE) 2023/2429?

R: Sì, i due prodotti menzionati non sono soggetti all'obbligo di indicazione del Paese d'origine solo quando vengono venduti singolarmente. L'origine va indicata quando anacardi e noci del Brasile sono commercializzati in "miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31", di cui all'articolo 5, par. 1 lett. b), punto xiv) del regolamento delegato (UE) 2023/2429.
Va ricordato che, oltre al punto xiv), l'altro miscuglio di prodotti ortofrutticoli secchi che ricade nell'obbligo menzionato è quello indicato al punto xv): "miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39".
Ares(2024)6240541